

# La Consulta boccia la Lombardia: limitata la libertà di religione

## CORTE COSTITUZIONALE

**Illegittima la legge sugli spazi per le moschee e altri luoghi di culto**

**Sala: riscrivere le norme Salvini: non c'è bisogno di un'altra Consulta islamica**

**Patrizia Maciocchi**

La legge della Regione Lombardia che subordina solo le attrezzature religiose al vincolo di una specifica e preventiva pianificazione, limita irragionevolmente la libertà di culto.

Lo ha stabilito la Consulta, con la sentenza n. 254 depositata ieri, rispondendo ai dubbi di costituzionalità sollevati dal Tar Lombardia, riguardo agli spazi destinati alle moschee e agli altri luoghi religiosi. Per il giudice delle leggi la finalità della norma (articolo 72, commi 1, 2 e 5, secondo periodo, della legge 12/2005) è solo in apparenza quella di disciplinare l'urbanistica e l'edilizia, in realtà il vero obiettivo è li-

mitare e controllare l'insediamento di nuovi luoghi di culto.

E questo a prescindere dalla loro consistenza: dalla semplice sala di preghiera per pochi fedeli al grande tempio, chiesa, sinagoga o moschea che sia. La Corte costituzionale chiarisce che il principio di laicità dello Stato ha una valenza positiva e non va inteso come indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma «come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espressione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità». Una libertà di culto che si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Questo comporta un duplice onere per le autorità pubbliche che hanno il duplice compito di regolare l'uso del territorio. In positivo mettendo a disposizione gli spazi pubblici e, in negativo, che non creando ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e non discriminando le confessioni nell'accesso a quelli pubblici. Naturalmente questo non vuol dire uguali "porzioni" dei contributi o degli spazi per tutti. Il tutto nei limiti delle risorse disponibili di spazi e di contributi pubblici, dando un peso alla pre-

senza sul territorio delle varie confessioni, all'incidenza sociale e alle esigenze di culto.

Ma l'esercizio del culto va assicurato a tutte le confessioni religiose «a prescindere dall'avvenuta stipulazione o meno dell'intesa con lo Stato e della loro condizione di minoranza». La norma censurata ha un carattere di assolutezza destinata solo alle attrezzature religiose che, anche se prive di rilevanza urbanistica, come una piccola sala di preghiera, devono essere preventivamente localizzate nel Par, approvato contestualmente al Piano di governo del territorio, o a una sua variante generale. Una condizione che rende le istanze destinate ad essere decise in tempi incerti e aleatori, oltre che soggette ad un potere del discrezionale sul se e sul quando.

Un piano speciale dedicato ai luoghi di culto non è di per sé illegittimo, a condizione che guardi all'impatto urbanistico e ne favorisca l'apertura. Ritiene assolutamente opportuno correggere la rotta il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ammette l'«errore». Diverso il punto di vista del leader della lega Matteo Salvini che chiede reciprocità e rispetto delle leggi e afferma di non sentire il bisogno di un'altra Consulta islamica.

